

## Le novità dei “Modelli INTRA” dal 2018

### ABSTRACT

Il **Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 194409/2017 del 25 Settembre 2017** ha previsto nuovi obblighi comunicativi degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari di beni e servizi a **partire dal 1 Gennaio 2018**.

L’**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli** è successivamente intervenuta, con la **nota n. 110586 del 9 ottobre 2017**, riepilogando e chiarendo meglio i diversi obblighi comunicativi dal 2018.

### SEMPLIFICAZIONE DEI MODELLI

Le modifiche introdotte rientrano in un processo di semplificazione e razionalizzazione dei flussi informativi relativi alle operazioni Intra-UE, evitando duplicazioni inutili a carico dei contribuenti IVA, pur garantendo la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell’Unione europea in materia di raccolta delle informazioni relative agli scambi intracomunitari di beni e servizi (decisamente inferiori rispetto a quelle richieste attualmente dalla normativa nazionale).

In seguito alle recenti novità legislative in materia (d.l. 193/2016 e successivo d.l. 244/2016) si ricorda come, sempre a decorrere dal **1 gennaio 2018**, non sarà più dovuta la presentazione degli elenchi riepilogativi (**ai fini fiscali**) con periodo di riferimento a partire da tale data, relativi agli acquisti intracomunitari di beni e prestazioni di servizi ricevute.

### ELENCHI RIEPILOGATIVI ACQUISTI DI BENI (INTRA 2bis)

Parte fiscale: non dovuta.

Parte statistica: obbligo di periodicità mensile, quando l’ammontare **trimestrale** degli acquisti è **uguale o superiore a 200.000 euro**, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Altrimenti nessun obbligo.

### ELENCHI RIEPILOGATIVI ACQUISTI DI SERVIZI (INTRA 2quater)

Parte fiscale: non dovuta.

Parte statistica: obbligo di periodicità mensile, quando l’ammontare **trimestrale** degli acquisti è **uguale o superiore a 100.000 euro**, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Altrimenti nessun obbligo.

Ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto (passaggio da CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre) per la compilazione del campo “Codice servizio”.

### ELENCHI RIEPILOGATIVI CESSIONI DI BENI (INTRA 1bis)

Parte fiscale: obbligo di periodicità mensile, quando l’ammontare **trimestrale** delle cessioni è **uguale o superiore a 50.000 euro**, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Altrimenti periodicità trimestrale.

Parte statistica: obbligo di periodicità mensile, quando l’ammontare **trimestrale**

delle cessioni è **uguale o superiore a 100.000 euro**, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Altrimenti nessun obbligo.

### ELENCHI RIEPILOGATIVI SERVIZI RESI (INTRA 1quater)

Parte fiscale: obbligo di periodicità mensile, quando l’ammontare **trimestrale** delle cessioni è **uguale o superiore a 50.000 euro**, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Altrimenti periodicità trimestrale.

Ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto (passaggio da CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre) per la compilazione del campo “Codice servizio”.

### DISPOSIZIONI COMUNI

Il nuovo sistema richiede, a differenza dal passato, che la verifica in ordine al superamento della soglia sia effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni (il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni).

*Ad esempio, se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 300.000 euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per 10.000 euro, sarà tenuto a presentare mensilmente l’elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni, e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti.*

Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere considerate sufficienti per l’adozione di decisioni o per l’assunzione di impegni di qualsiasi natura.

Per ulteriori richieste o approfondimenti sugli argomenti trattati, ed in generale su ogni altro argomento connesso, contattare [info@actaxlaw.com](mailto:info@actaxlaw.com); un Professionista dello Studio sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nel presente documento.

© AC Avvocati e Commercialisti - Tax alert - All rights reserved  
Il presente numero è consultabile sul sito internet ([www.actaxlaw.com](http://www.actaxlaw.com)) e nella pagina LinkedIn dello Studio AC Avvocati e Commercialisti.

### AC AVVOCATI E COMMERCIALISTI

Piazzale Luigi Cadorna, 2 - 20123 MILANO  
Tel. +39 02 872 878 00 Fax +39 02 872 877 86

Via Del Corso, 101 - 00186 ROMA  
Tel. +39 06 454 384 20 Fax +39 895 245 69